

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

SPORTELLO DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA NELLA PROCEDURA



COS'E' L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è una figura nominata dal giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario. Ha il compito di rappresentare ed assistere la persona che si trova, per effetto di menomazione fisica o psichica, nell'impossibilità totale o anche parziale di provvedere ai propri interessi.

Rappresenta un modo per salvaguardare la persona fragile, dando la possibilità concreta di tutelare anziani non autosufficienti, portatori di handicap fisici o psichici rilevanti, tossicodipendenti, alcolisti, coloro che hanno dipendenza da gioco d'azzardo e chi è incapace per altri motivi di provvedere a se stesso.

CHI PUO' DIVENTARE AMMINISTRATORE

La scelta dell'AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta il giudice tutelare preferisce: il coniuge; una persona stabilmente convivente; il padre; la madre; il figlio; il fratello o la sorella; un parente entro il IV grado.

COSA PUO' FARE L'AMMINISTRATORE

L'amministratore di sostegno:

- presenta il consenso informato per ricoveri ospedalieri, altre cure mediche, inserimento presso strutture extraospedaliere, di ricovero;
- compie tutti gli atti inerenti la gestione ordinaria del patrimonio che risultino necessari a favore del beneficiario;
- provvede ad effettuare i pagamenti necessari per la gestione ordinaria;
- presenta la dichiarazione per il calcolo Isee o dichiarazioni tributarie, fiscali e previdenziali;
- sottoscrive la documentazione ai fini pensionistici, previdenziali e sanitari;
- valuta la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione e richiede le necessarie autorizzazioni.

IL RICORSO

Il ricorso deve contenere: generalità del beneficiario e dei familiari; generalità della persona che si propone come amministratore; documentazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e sanitaria dell'amministrato.

LA PROCEDURA

Il giudice tutelare entro 60 giorni provvede a: convocare le parti interessate per la prima udienza; sentire personalmente il beneficiario e il futuro amministratore; nominare la persona ritenuta più idonea a ricoprire il ruolo di amministratore; convocare una seconda udienza per il giuramento dell'amministratore.

IL DECRETO DI NOMINA

Il giudice tutelare, tenendo conto delle capacità residue e dei bisogni di protezione del soggetto stabilisce: durata dell'incarico dell'amministratore; compiti dell'AdS, ossia gli atti che può svolgere come rappresentante ed assistente del beneficiario; obbligo di rendere conto al giudice circa lo stato di salute del beneficiario e la propria gestione patrimoniale.

RIVOLGENDOTI ALLO SPORTELLO TROVI:

- ◆ Informazioni sulla figura dell'AdS
- ◆ Assistenza nella presentazione del ricorso per la nomina
- ◆ Assistenza nella compilazione dell'inventario dei beni iniziale
- ◆ Assistenza nella presentazione del rendiconto annuale
- ◆ Aiuto nella predisposizione delle istanze di autorizzazione per atti di straordinaria amministrazione
- ◆ Assistenza legale
- ◆ Assistenza nella presentazione della relazione finale

PER FISSARE APPUNTAMENTO ACLI PROVINCIALI DI TREVISO APS

TEL 0422 56340

EMAIL: ads.aclitv@gmail.com

Il servizio è presente presso le sedi di:
TREVISO - Viale della Repubblica 193/A
CONEGLIANO - Via C. Battisti 5/D
ODERZO - Via Degli Alpini 32